

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli **Ill.mi Sigg.ri Magistrati:**

**Dott. NAPPI Aniello - Presidente**  
**Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso omissis/2011 proposto da:

**CORRENTISTA**

- *ricorrente* -

**Contro**

**BANCA**

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. (omissis)/2010 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato (omissis), con delega orale, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e rinvio alla Corte di Appello;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato (omissis), con delega Avv. (omissis), che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo e rigetto dei restanti motivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La Banca ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo in ordine a crediti vantati nei confronti della correntista (omissis) relativi ad un saldo passivo di conto corrente, ad effetti accreditati salvo buon fine, tornati insoluti, ed ad un residuo mutuo chirografario.

L'ingiunta in sede di opposizione ha dedotto la nullità della pattuizione relativa agli interessi anatocistici e l'ingiustificata segnalazione alla Centrale Rischi eseguita da altro istituto bancario nonché il mancato accreditamento di un bonifico.

In via riconvenzionale ha richiesto il risarcimento dei danni per illegittima iscrizione d'ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale.

Il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione rilevando che le questioni relative al rapporto dell'opponente con altra banca erano estranee al giudizio, non potendo accertarsi la fondatezza della segnalazione alla Centrale Rischi eseguita da terzi.

La capitalizzazione degli interessi passivi era legittima in quanto successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000 e rispettosa del requisito della medesima cadenza temporale degli interessi attivi.

L'usurarietà dei tassi d'interesse passivo era stata dedotta in una memoria dichiarata inammissibile già dal giudice istruttore in quanto depositata (unitamente alla consulenza di parte nella quale si dava atto del superamento del tasso soglia) nel termine ex art. 183, comma 5, *ratione temporis* applicabile, senza che l'altra parte si fosse avvalsa della facoltà di dedurre.

In ordine alla domanda riconvenzionale risarcitoria veniva affermato che non sussiste il divieto d'iscrivere ipoteca su beni costituiti in fondo patrimoniale e che, in mancanza della cancellazione d'ipoteca, la domanda doveva ritenersi carente d'interesse.

La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base delle seguenti affermazioni:  
- sull'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è stata rilevata l'inammissibilità della censura per carenza d'interesse non essendo stata richiesta preventivamente la cancellazione d'ipoteca;

- è stato affermato che l'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti in fondo patrimoniale non è vietata;  
- che alcuni beni sui quali è iscritta ipoteca non sono costituiti in fondo patrimoniale ed infine che il vincolo ai bisogni della famiglia non deve essere inteso in senso restrittivo, includendovi le più ampie e varie esigenze dirette al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento delle capacità lavorative dei componenti con esclusione solo delle esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti speculativi.

L'onere della prova dell'estraneità ai bisogni familiari spetta al debitore.

Nella specie la connessione del debito garantito con la destinazione del fondo patrimoniale deriverebbe dal dedotto pregiudizio dell'iscrizione illegittima sul credito imprenditoriale.

Peraltro il danno da illegittima iscrizione ipotecaria non può essere *in re ipsa* ma deve essere provato.

- Il motivo fondato sulla continuità del precedente conto corrente (n. (OMISSIS)) ed il c/c. n. (OMISSIS) *sub iudice* ai fini dell'operatività del divieto di anatocismo, è del tutto nuovo, essendo stato introdotto tardivamente con memoria di replica ex art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. e per tale ragione già ritenuto inammissibile dal giudice di primo grado;

- del pari tardiva la dedotta usurarietà dei tassi applicati in quanto prospettata per la prima volta solo con tale memoria, dopo che la consulente di parte aveva evidenziato tale profilo di nullità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il correntista.

Ha resistito l'istituto bancario.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Nel PRIMO e SECONDO motivo (prospettati come inscindibilmente connessi) viene dedotta l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni facenti parte del fondo patrimoniale con violazione degli artt. 167 e 170 c.c., oltre al vizio di motivazione in ordine all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale nessuna norma vieta l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale.

Il vincolo di destinazione rende, invece, la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi ex art. 162 c.c., comma 3.

Nella specie i crediti garantiti erano relativi a conti correnti bancari serventi l'attività imprenditoriale della correntista.

Non è stato, infine, esaminato il profilo di censura relativo alla genericità della domanda risarcitoria e alla sua influenza sull'accertamento della legittimità dell'ipoteca.

La censura è inammissibile dal momento che non colpisce tutte le *rationes decidendi* contenute nella sentenza impugnata in ordine al profilo della validità/legittimità dell'iscrizione ipotecaria di beni facenti parte del fondo patrimoniale sui quali era stata iscritta ipoteca ed in particolare quella relativa alla nozione ampia della destinazione ai bisogni familiari secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13622 del 2010), all'interno della quale sono da includere i proventi delle attività lavorative.

Nella specie, come sottolineato dalla Corte d'Appello è la stessa parte ricorrente a precisare che il saldo passivo del conto corrente (o dei conti correnti) in ordine al quale è stata iscritta ipoteca giudiziale è strumentale alla sua attività imprenditoriale.

Ne deriva la diretta attinenza alla destinazione ai bisogni familiari e la sua aggredibilità da parte della banca creditrice.

Anche la *ratio* relativa al non assolvimento dell'*onus probandi* incombente sul debitore in ordine all'estraneità del credito di terzi alla predetta destinazione ai bisogni familiari, ribadito anche di recente nella pronuncia n. (omissis) del 2016, è rimasta del tutto priva di censura.

La legittimità dell'iscrizione rende del tutto superfluo l'esame sull'esistenza del diritto al risarcimento del danno.

Nel TERZO motivo viene dedotta la violazione dell'art. 163, art. 183, comma 5, *ratione temporis* applicabile e l'art. 345 c.p.c., nonché l'art. 1421 c.c., e l'art. 117 T.U.B. e L. n. 108 del 1996, art. 2, per avere la Corte d'Appello rilevato erroneamente la tardività dell'eccezione di nullità dei tassi d'interesse applicati per violazione del divieto di anatocismo e di applicazione di tassi usurari con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), da ritenersi un unicum con il conto (OMISSIS) indicato nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo.

La ricorrente evidenzia come la dedotta nullità possa essere, per consolidato orientamento di questa Corte, rilevata anche in grado d'appello per la prima volta con la conseguenza che sia il mancato collegamento tra i due conti che l'omessa rilevazione della nullità eccepita, sotto entrambi i profili costituiscono una palese violazione dell'art. 1421 c.c..

La censura è infondata.

La ricorrente ritiene erroneamente che la rilevabilità d'ufficio della nullità relativa alla violazione del divieto di anatocismo o quella relativa al superamento del tasso soglia ex L. n. 108 del 1996,

*Sentenza, Cassazione civile, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Acierno, 27 maggio 2016, n. 11029*

possa sanare anche la tardività dell'allegazione del fatto relativo al collegamento temporale e alla sostanziale mancanza di soluzione di continuità tra i due conti correnti.

Il rilievo d'inammissibilità formulato dalla Corte d'Appello riguarda entrambi i profili: l'allegazione del nuovo tema d'indagine relativo all'unicità dei due conti e la formulazione in iure dell'eccezione di nullità del tasso degli interessi passivi sia in ordine al divieto di anatocismo che di applicazione di tassi *ex lege* usurari.

Tali profili sono del tutto autonomi e la rilevabilità officiosa del secondo non si estende al primo che ha, invece, ad oggetto un'autonoma tesi defensionale (l'unicità dei conti) fondata su un'allegazione del tutto nuova, estranea all'esposizione dei fatti contenuta nell'atto di citazione e non tempestivamente esplicitata ex art. 183, comma 2, nella sequenza procedimentale della prima udienza di trattazione.

La definizione del *thema decidendi* risulta pertanto limitata al rapporto contrattuale definito dal conto corrente (OMISSIS) e alla formulazione delle conclusioni, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L'allegazione della continuità temporale e della sostanziale unicità tra il rapporto contrattuale esaurito (n. (OMISSIS)) e quello esclusivamente dedotto nell'atto introduttivo non elimina la diversità dei due contratti ed il *novum* dell'allegazione in fatto ed in diritto.

Deve, osservarsi infine, che la predetta allegazione è stata posta a base di entrambe le eccezioni di nullità, quella riguardante l'usura e quella riguardante il divieto di anatocismo.

Nel QUARTO motivo viene dedotta la nullità degli interessi ultralegali percepiti sulla base di clausole uso piazza.

La censura viene espressamente posta per la prima volta nel presente giudizio ed è subordinata al riconoscimento della continuità tra i due rapporti contrattuali di conto corrente già esclusa perchè fondata su allegazione nuova ed inammissibile nell'esame del precedente motivo.

In conclusione il ricorso deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento da liquidarsi in Euro 6.000,00 per compensi; Euro 100,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2016

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*